

Allegato 2

Deduzioni alle riserve regionali formulate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 02/02/04

La Giunta Regionale ha formulato, con deliberazione n. 156 del 02.02.2004 ed ai sensi dell'art. 27 comma 7 della L.R. 20/00 e s.m.ei., le riserve al Piano provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT) della Provincia di Modena, adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 152 del 22.10.2003.

Le deduzioni di seguito articolate con riferimento ad ogni singola riserva indicano le variazioni apportate agli elaborati costitutivi in recepimento dell'esito istruttorio.

LE RISERVE DELLA REGIONE SUL COMPLESSO DEL PIANO SONO LE SEGUENTI:

1.1. Relativamente all'art. 2.4 "Divieti di localizzazione di nuovi impianti", comma 2, si chiede che il PLERT consideri tra le aree classificate non idonee alla localizzazione degli impianti di emittenza radiotelevisiva anche i Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Si conviene non totalmente e si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta.

L'esclusione dei Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) dalle aree in cui è possibile impiantare emittenti radiotelevisive non appare totalmente giustificata scientificamente per le seguenti motivazioni:

- le aree SIC e ZPS della provincia di Modena sono ambiti molto estesi che ad esempio interessano quasi tutto lo spartiacque appenninico;
- le aree SIC e ZPS non sono tecnicamente equiparabili alle aree A dei parchi o alle Riserve;
- la funzionalità biologica dell'area, le tipologie di taxa che le aree SIC e ZPS intendono tutelare possono non essere minimamente interferite dalla presenza di un ripetitore e dei suoi accessori;
- le aree SIC e ZPS non comprendono solo ambienti naturali, ma aree attrezzate o in coltivazione e l'edificato sparso che possono ospitare tranquillamente la strumentazione di ripetizione del segnale;
- i ripetitori sono di svariate tipologie, da quelli poco percettibili e distinguibili da normali antenne a tralicci di oltre 100 m; l'intensità della potenza utilizzata negli impianti presenta un range altrettanto variabile, da pochi Watt alle migliaia; le modalità di emissione sono altrettanto diverse: con volumi di ingombro dal quasi rettilineo al molto allargato; questa variabilità necessita di valutazioni specifiche e non generalizzate come la esclusione di tutti i ripetitori;
- la vastità delle aree SIC e ZPS può comportare per la loro gestione l'utilizzo di segnali radio (ad es. per il controllo della fauna erratica o per l'antincendio) che necessiterebbero a loro volta di emittenti e ripetitori..

Si propone di prescrivere la necessità della Valutazione di incidenza nel caso di nuovi impianti che debbano sorgere, per motivi tecnici derivati dalle esigenze di servizio, in ambiti di SIC e ZPS, e di subordinare l'ammissibilità degli impianti stessi agli esiti della valutazione.

La valutazione di incidenza, in relazione alla natura puntuale e alle caratteristiche specifiche delle opere da realizzare non può essere attivata che in una fase molto vicina alla progettazione definitiva (o di concessione edilizia/permesso di costruire), nel momento in cui è conosciuta l'esatta ubicazione del o dei tralicci, la loro forma ed altezza, le potenze impiegate, la natura delle opere accessorie ed infine le modalità di trasmissione.

Una valutazione di incidenza (Vinca) effettuata senza questi elementi specifici porterebbe inevitabilmente a inficiare la fase di "valutazione appropriata" innescando un circolo vizioso di continue richieste di specificazioni da parte dei valutatori.

Pertanto si conviene di integrare il comma 1 (D) dell'art. 2.5 "*Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti*" delle NTA, aggiungendo, dopo le parole "...Pre-Parco dei Parchi Regionali..." le seguenti parole "*- Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n.1242/02 e n.1333/02.*" ed inoltre di integrare lo stesso articolo, aggiungendo, dopo il capoverso b) il seguente capoverso "*c) che nei casi di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS venga svolta la relazione per la Valutazione di incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. n. 357 del 8/9/97 e s.m. al cui esito favorevole è subordinata l'ammissibilità delle installazioni. La relazione citata è svolta dai Comuni nell'ambito della procedura di variante urbanistica (Accordo di programma ex art. 40 L.R. 20/00 di cui all'art. 3.3 delle presenti norme) ovvero, nei casi in cui questa non sia necessaria, è contenuta quale elaborato costitutivo a corredo della concessione edilizia/permesso di costruire. Anche nei casi di Variante urbanistica la Valutazione di incidenza dovrà essere nuovamente effettuata durante la fase progettuale considerando le caratteristiche tecniche effettive delle opere da realizzare.*"

- 1.2. Si chiede che per le nuove previsioni localizzative ricadenti nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), come quelli che si trovano nei territori dei Comuni di Montecreto, Pavullo e Serramazzone, la Provincia, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n.1242/02 e n.1333/02, svolga la necessaria relazione di incidenza prevista dal DPR n. 357 del 8 settembre 1997.**

Condividendo la richiesta si è provveduto a redigere, relativamente ai tre siti citati, la Relazione per la VINCA ad integrazione dell'elaborato VALSAT adottato, la quale si conclude con una valutazione di significatività dei possibili effetti favorevole all'installazione degli impianti, rendendo pertanto superflua la fase della "valutazione appropriata". La Valutazione di incidenza dovrà essere nuovamente effettuata durante la fase progettuale considerando le caratteristiche tecniche effettive delle opere da realizzare.

- 1.3. Relativamente all'art. 2.4 "Divieti di localizzazione di nuovi impianti", si chiede al comma 2, che il PLERT inserisca tra le aree di inidoneità alla localizzazione o da assoggettare a delocalizzazione gli abitati dichiarati da consolidare ex L. 445/1908 con perimetrazione formata ai sensi dell'art. 29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale e approvata con delibera regionale, nonché le aree perimetrate ai sensi della L. 267/1998.**

Si conviene sull'osservazione.

Si propone di integrare il comma 2 (P) dell'art. 2.4 delle NTA, aggiungendo, dopo le parole "...assistenziali e scolastiche." le seguenti parole:

- "*entro perimetri approvati con specifica Deliberazione Regionale di abitati dichiarati da consolidare ex Legge 445/1908;*

- *in ambiti individuati come aree ad elevato rischio idrogeologico ex lege 267/1998 dai rispettivi Piani di Bacino approvati dalle competenti Autorità di Bacino del Po e del Reno, per le aree ricadenti nell'ambito del bacino del T. Samoggia, .”*

1.4. Relativamente all'art. 2.4 “Divieti di localizzazione di nuovi impianti”, si chiede al comma 2, che il PLERT assuma come riferimento per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione impiantistica, accanto al PTCP, ed in taluni casi in suo luogo, anche il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino (PAI), approvato con DPCM 24 maggio 2001 e la relativa normativa;

Si conviene sull'osservazione.

Si propone di integrare il comma 2 (P) dell'art. 2.4 delle NTA, aggiungendo, dopo le parole “...assistenza scolastiche.” le seguenti parole:

- *in aree comprese all'interno delle fasce fluviali di tipo A, B e la porzione della fascia C retrostante alla fascia B di progetto, previa opportuna modellazione idraulica per valutarne l'estensione, dissesto (Fa, Fq, Ee, Eb) come individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume PO, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Po per i territori di competenza;*
- *in aree comprese all'interno delle zone d'alveo dei corsi d'acqua individuati dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI) per il bacino del Torrente Samoggia, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, per i territori di competenza; in aree ricadenti in Unità Idromorfologiche Elementari (U.I.E.) classificate a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) dal Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PSAI) per il bacino del Torrente Samoggia, ex lege 183/89, da parte dell'Autorità di Bacino del Reno, per i territori di competenza.”*

1.5. Relativamente all'art. 2.4 “Divieti di localizzazione di nuovi impianti”, si chiede al comma 2, che la Provincia fornisca delle motivazioni o preveda delle alternative alle seguenti scelte localizzative indicate nell'appendice B alle Norme:

- **Sito n. 3, Comune di Maranello, località Ca' Di Mezzosso;**
- **Sito n. 7, Comune di Pavullo nel Frignano, località Cantone Gaiato;**
- **Sito n. 9, Comune di Serramazzoni, località Faeto-Carbonara;**

Con riferimento specifico ai 3 siti oggetto della riserva si espongono di seguito le motivazioni articolate nel modo seguente:

- tutela della salute (art. 32 della Costituzione);
- insussistenza di alternative.

Sito N. 3 – Comune di Maranello – Cà di Mezz'Osso

(contrasto con art. 20B del PTCP – Calanchi peculiari (A))

Tutela della salute

Le emittenti da delocalizzare sono attualmente ubicate:

- nel sito 17 “Torre Maina”;
- nel sito 73 “Casa Cavana – Comune di Serramazzoni”.

La finalità principale della nuova ubicazione è quella di consentire il trasferimento degli impianti attualmente installati a Casa Cavana, i quali, come attestato da numerose campagne di misura dell'ARPA (cfr in allegato Relazione ARPA prot. n. 8196/53 del 15.07.03), risultano determinare rischio elettromagnetico per la popolazione (trattandosi di insediamenti residenziali) con superamenti del valore di attenzione di 6 V/m previsto dalla norma vigente per i campi elettromagnetici. Inoltre il sito non è ammissibile ai sensi

dell'art. 4 della LR 30/00 in quanto ubicato in area urbanizzata a prevalente funzione residenziale; infatti gli impianti non sono autorizzati ai sensi della norma citata e presentano altresì il carattere di assoluta precarietà; per tale ragione sono oggetto di contenzioso in atto.

In particolare si tratta di due emittenti radiofoniche, una collocata su una porzione di traliccio rimasto dopo il crollo della struttura che precedentemente ospitava diverse emittenti radio e televisive, l'altra installata su una struttura mobile abusiva. Pertanto il sito di Casa Cavana è stato classificato con delocalizzazione prioritaria

E' stata ricercata, con risultato di insussistenza di alternative possibili, una diversa localizzazione idonea ad ospitare tali impianti.

Si evidenzia infine che la nuova ubicazione consente altresì l'allontanamento degli impianti attuali del sito di Torre Maina dal nucleo omonimo.

Insussistenza di alternative

Per quanto riguarda in particolare l'inclusione del sito nella perimetrazione di calanchi peculiari del PTCP si evidenziano le considerazioni di seguito riportate.

Il PTCP ha operato, con riferimento alle discipline di tutela del PTPR una attenta e accurata elaborazione di specificazione, approfondimento e articolazione, riconosciuta anche dalla Regione Emilia Romagna nella fase di approvazione del Piano.

In particolare il sistema calanchivo è stato oggetto di analisi e studi di notevole dettaglio.

Una sintetica descrizione della metodologia seguita (per la quale peraltro è consultabile agli atti documentazione dettagliata) è contenuta nel paragrafo 4.2 della Relazione Parte Prima del PTCP approvato.

L'esito di tale percorso, complesso in termini di scelte pianificatorie ovvero di definizione di discipline di tutela riferite necessariamente a delimitazioni territoriali, può prestarsi, per ovvie ragioni, a valutazioni non univoche.

Si riportano di seguito alcuni brani della Relazione - parte prima Paragrafo 4.2 - del PTCP approvato:

"... La definizione fin qui delineata, di carattere esclusivamente geomorfologico, porterebbe quindi a riconoscere come calanco solo le porzioni di versante in cui la morfogenesi è attualmente attiva: in questo modo si darebbe una interpretazione molto restrittiva del fenomeno dei calanchi, considerando le finalità del presente lavoro, cioè la tutela di specifiche emergenze paesistiche del territorio.

Occorre quindi avvalersi del supporto di alcuni concetti derivati da altre discipline, in particolare da quelle riguardanti l'analisi del paesaggio.

Sul piano visivo il calanco (come fin qui definito) si presenta come una struttura naturale peculiare, emergente per il colore e per la forma dalla più generica matrice paesistica collinare o montana, sia essa naturale che antropizzata: ciò che risulta immediatamente percepibile sono le parti in erosione attiva, che si notano come elementi di spicco sia per il colore grigio chiaro, fortemente contrastante con le zone circostanti coperte di vegetazione, sia per la loro tessitura che evidenzia la natura lapidea di tali aree, contrastante con le parti a vegetazione spontanea, con i coltivi e con gli eventuali suoli dissodati presenti all'intorno sia infine per le strutture erosive di cui si è detto (creste e solchi alternati) presenti con una evidenza, una densità ed una configurazione del tutto diverse da quelle delle aree limitrofe; tali parti corrispondono alle zone definibili come "calanco" da un punto di vista strettamente geomorfologico. ...

... Talvolta anche i passaggi laterali alle aree stabili del versante, più spesso netti e marcati da una cresta o da un impluvio, possono essere gradualmente, attenuati dalla giustapposizione al calanco di zone protocalanchive o semplicemente erosive; l'insieme di più zone calanchive e protocalanchive dà luogo ad insiemi naturali anche molto estesi, caratterizzati dall'assenza o estrema scarsità di coltivi e dalla reiterata presenza di parti morfogeneticamente attive.

Questa descrizione schematizza una situazione reale di graduale transizione per passaggi sfumati e/o sfrangiati dalle parti in erosione a quelle in equilibrio colonizzate dalla vegetazione erbacea ed arbustiva, ed infine ai coltivi o alle altre zone a diversa matrice naturale (boschi, praterie e/o arbusteti su pendici stabili, ambiti fluviali, ecc.).

Da quanto descritto dunque esiste un'area percettiva più ampia di quella definibile "calanco" in stretto senso morfologico, riconoscibile nel paesaggio come un tutto unico, la cui caratteristica d'insieme è la potente suggestione dell'agire della natura ...

... Si è scelto perciò di estendere la definizione di calanco a tutta la superficie percettivamente coinvolta da quella suggestione, dividendo le parti dove predominano i fenomeni tipici da quelle dove prevalgono le forme subcalanchive (sia che si tratti di protocalanchi che di pseudocalanchi), diverse - come si è visto - dal punto di vista fenomenologico.

Caso per caso si è dovuto perciò decidere l'ampiezza cartografabile di ciascuna area, partendo dall'identificazione della porzione morfogeneticamente attiva, scegliendo perciò quali forme considerare coincidenti con le definizioni geomorfologiche ... poi esaminando l'intorno percettivo, decidendo dove idealmente tracciare il limite della struttura sulla base riconoscibilità nel paesaggio dei segni realizzabili al concetto di calanco così come dianzi definito."

L'ubicazione del nuovo sito non interessa in realtà una zona calanchiva bensì una superficie ad uso agricolo.

Si allegano a tal proposito:

- **n. 1 ripresa fotografica** formato panoramico 360° con punto di ripresa nell'ubicazione del nuovo sito;
- **ortofoto digitale** a colori anni di ripresa 1998-99 scala nominale 1:10.000 programma IT2000, sovrapposta all'estratto catastale, in cui è visibile l'area come appare a seguito di attività di aratura;
- **estratto di PRG** in scala 1:5.000 da cui si evince la caratterizzazione agricola dell'ambito territoriale in questione, disciplinata dall'Art. n. 101 del PRG vigente "Zona agricola di tutela (E4) destinata al rimboschimento";
- **estratto catastale in scala 1:2.000**, con indicato il mappale 80 del Foglio 33 destinato ad ospitare il nuovo sito il quale è intercluso tra l'attuale Strada Provinciale Vandelli, a Ovest, e la vecchia strada Via Vandelli, attualmente in disuso, a Est.

Sito N. 7 – Comune di Pavullo n/F – Cantone Gaiato

(contrasto con art. 10 del PTCP – sistema forestale e boschivo)

Tutela della salute

Le emittenti radiofoniche da delocalizzare sono attualmente installate:

- nel sito n. 48 "Gaiato V. Montegaruzzo";

– nel sito n. 49 “Gaiato Via Pianelli”.

Il conseguimento dell’obiettivo della tutela della salute consiste nell’eliminazione del rischio da inquinamento elettromagnetico in quanto gli impianti del sito n. 48 determinano allo stato attuale superamento del valore di attenzione previsto dalla normativa vigente (6 V/m come da D.P.C.M. 08.07.03). Gli impianti ubicati nel sito n. 49 si trovano attualmente a distanza inferiore ai 200 m. da recettori sensibili, nello specifico una attrezzatura sanitaria e una attrezzatura assistenziale.

Insussistenza di alternative

La motivazione contenuta nell’Istruttoria allegata alla D.G.R. che formula le riserve cita per questo sito n. 7 anche l’inclusione in Zona di interesse storico-archeologico. Si precisa a tale riguardo che le Norme del PTCP (art. 21 A) non formulano disposizioni di divieto assoluto e infatti l’art. 2.5 delle NTA del PLERT inserisce le zone di interesse storico-archeologico fra le Zone di attenzione per la localizzazione di nuovi siti subordinandone l’ammissibilità ad alcune condizioni tra le quali: *“che non vi siano alternative di localizzazione equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone”*.

Per quanto riguarda il sistema boschivo, innanzitutto è necessario fornire alcune precisazioni sulla Carta Forestale del PTCP (Tav. 2-A) e sulla metodologia che è stata seguita per la sua redazione.

La cartografia è stata realizzata in due stralci (1994 aree della collina e quattro anni dopo la rimanente area montana), nel caso di questa area il territorio è stato rilevato nel 1998. Considerate le dinamiche della vegetazione boschiva e di quella sempre classificata boschiva ma comprendente arbusteti in fase evolutiva che colonizzano aree ex-agricole, la situazione “fotografata” con la Carta Forestale non è statica e quindi può variare abbastanza rapidamente nel giro di pochi anni.

Inoltre, per sua costruzione metodologica, la Carta Forestale ha dei limiti di entità minime cartografabili. In pratica sono state cartografate tutte le aree boschive di superficie superiore a 5000 mq, e con larghezza superiore a 20 m. Inoltre, soprattutto in condizioni di discontinuità delle aree boscate, di qualsiasi natura esse siano, vale il criterio della prevalenza, proprio perché non è possibile a volte scorporare poligoni di dimensioni inferiori a quelle anzidette.

E’ ovvio che nel caso specifico, trattandosi di valutazioni che prendono in considerazione impianti di emissione che sono praticamente puntiformi (visto che interessano superfici di pochi metri quadrati), è necessario un dettaglio che per sua costruzione la Carta Forestale non può avere.

L’area del nuovo sito proposto risulterebbe interessata da copertura boschiva secondo la Tav. 2 A, Carta forestale del PTCP, in realtà vi è assenza di alberatura come documentato dalle **riprese fotografiche recenti che si allegano, nelle quali è visibile il serbatoio dell’acquedotto** (gestito da META) già presente nel sito, sul quale è installato un ponte radio utilizzato da META e dalla Polizia Municipale.

Si tratta di una scelta obbligata per assenza di alternative in termini di ubicazione territoriale, al fine di consentire la copertura dei bacini di utenza sia in direzione Nord (verso Pavullo) che in direzione Sud (Sestola – Fanano), con la quale si consegue l’ulteriore obiettivo di allontanare nella misura maggiore possibile gli impianti dalle abitazioni.

Sito N. 9 – Comune di Serramazzoni - Faeto Carbonara

(contrasto con art. 25 del PTCP “*Zone di tutela naturalistica*”)

L'ubicazione del nuovo sito, in accoglimento dell'osservazione n. 3 sub 2, è oggetto di una lieve traslazione rispetto alla individuazione indicata in fase di adozione del Piano al fine di ricadere all'esterno della fascia di rispetto di 300 metri dal territorio urbanizzato (localizzazione vietata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 30/00).

Tutela della salute

Le emittenti da delocalizzare sono attualmente ubicate:

- nel sito n. 70 "Faeto i Boschi" con direzione di radiazione Nord coincidente con l'ubicazione delle abitazioni situate a Nord-Ovest del nucleo storico di Faeto;
- nel sito n. 74 "Monte Faeto" con direzioni di irradiazione distribuite su un arco di 250° (da Ovest a Sud-Est) comportanti l'irraggiamento diretto di tutte le abitazioni circostanti.

Tale sfavorevole localizzazione attuale degli impianti determina il superamento del valore di attenzione previsto dalla normativa vigente (6 V/m come da D.P.C.M. 08.07.03) e pertanto ai fini della tutela della salute è necessario effettuare il risanamento con la delocalizzazione delle emittenti radio che causano le attuali condizioni di rischio.

Insussistenza di alternative

Al fine di garantire la tutela della salute e condizioni di copertura radioelettrica equivalenti alle attuali, il nuovo sito in cui delocalizzare le emittenti deve necessariamente presentare i seguenti requisiti:

- considerato che prevalentemente le emittenti radio irradiano con direzione Nord, è necessario delocalizzare le emittenti radio a Nord del centro abitato, al fine di evitare l'irradiazione diretta delle abitazioni;
- nella fascia di territorio che si trova immediatamente a Nord dell'abitato, il nuovo sito deve situarsi ad una quota s.l.m. minima di 850 m. s.l.m. ovvero che differisca per meno di 50 m. rispetto alla quota di Monte Faeto (902 m. s.l.m.);
- il nuovo sito deve necessariamente situarsi in posizione tale da non incontrare ostacoli per irradiare in direzione nord verso la pianura.

Considerata la forte pendenza del terreno verso Nord la fascia utile è ristretta in quanto è anche essenziale non trovarsi a ridosso del centro abitato, pertanto la scelta della nuova localizzazione ricade obbligatoriamente nel punto indicato. Sono state eseguite prove di visibilità ottica/"simulazioni" le quali dimostrano che si tratta dell'unica ubicazione che consente di conseguire la copertura minima indispensabile dei bacini di utenza e contemporaneamente il rispetto della distanza minima di 300 metri dal territorio urbanizzato.

1.6. Si chiede che la Provincia fornisca anche per le nuove localizzazioni previste, delle schede di inquadramento territoriale e urbanistico in scala 1:5.000 come quelle già presenti nell'allegato A al Quadro Conoscitivo;

Si condivide.

Ritenendo di ottenere una maggiore trasparenza sulla lettura delle caratteristiche di contesto caratterizzanti i nuovi siti; si provvede a sostituire le 11 schede dell'Appendice B alle NTA del PLERT adottato con una nuova Appendice B "*Schede siti idonei ad ospitare gli impianti ubicati nei siti classificati con delocalizzazione prioritaria o con delocalizzazioni in aree limitrofe*" contenente 2 nuove schede per ogni sito.

La prima scheda, intitolata "*Inquadramento territoriale dei siti idonei ad ospitare gli impianti ubicati nei siti classificati con delocalizzazione prioritaria o con delocalizzazione in aree limitrofe (DAL)*" contiene le seguenti informazioni: Comune, località, latitudine, longitudine, quota media base tralicci, siti esistenti e relative frequenze da ospitare con una

cartografia indicante i limiti amministrativi, un estratto CTR in scala 1:25.000 e un'ortofoto in scala 1:10.000.

La seconda scheda intitolata *“Inquadramento urbanistico dei siti idonei ad ospitare gli impianti ubicati nei siti classificati con delocalizzazione prioritaria o con delocalizzazione in aree limitrofe (DAL)”* contiene un estratto CTR 1:5000 con indicate le discipline PRG e PTCP come da legenda. Inoltre vengono indicati gli ambiti di criticità del PTCP, una breve descrizione dell'area, la destinazione dell'area nello strumento urbanistico e, per quanto riguarda il Testo Unico 490/99, se il sito ricade in zona vincolata ai sensi della ex L. 1497/39, in ambiti eccedenti i 1200 metri s.l.m. e in Zone A di Parco Regionale.

1.7. Si chiede che la Provincia di Modena adegui gli elaborati del PLERT adottato in variante al PTCP alle riserve di cui al precedente punto a) esprimendosi comunque con motivazioni puntuali e circostanziate, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della L.R. 20/2000;

Si è provveduto ad adeguare gli elaborati come richiesto. Il PLERT costituisce Variante integrativa al PTCP vigente unicamente nel senso che opera una specificazione delle disposizioni del PTCP inerenti gli “impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento” (questa è la definizione che compare in diversi articoli delle Norme del PTCP) articolandole con modalità strutturate organicamente in un Piano settoriale compiuto, così come richiesto dall'art. 3 della LR 30/00 riconfermata dalla LR 30/02 e oggetto altresì di riconferma da parte di una LR di imminente approvazione; vedasi inoltre motivazioni inerenti il diritto costituzionale della tutela della salute e l'insussistenza di alternative di cui alle riserve punto 1.5 e 1.9.

1.8. Si invita la Provincia di Modena a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati del Piano controdedotto e una cartografia che evidenzi le eventuali variazioni introdotte al PLERT dalle riserve e in accoglimento delle osservazioni e delle proposte avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 20/2000;

Si conviene sull'osservazione e si procede ad evidenziare sugli elaborati testuali le variazioni introdotte.

1.9. Si chiede alla Provincia di Modena, di evidenziare le ragioni di carattere tecnico e di salute pubblica che hanno portato la Provincia a formulare, nel PLERT, la proposta di localizzazione dei nuovi siti in zone di tutela paesaggistica assoluta disposta dalla normativa del PTCP vigente, nonché di dimostrare la insussistenza di localizzazioni alternative a quelle proposte;

Le motivazioni delle tre scelte localizzative, di cui alla riserva 1.5, (contrastanti con discipline di tutela disposte dal PTCP in attuazione dell'art. 7 del PTPR) consistono sinteticamente nelle due seguenti:

- 1) perseguimento della tutela della salute;
- 2) insussistenza di alternative.

Le finalità del PLERT, il quale stabilisce inoltre di perseguire le condizioni di minimo conflitto fra le stesse, sono indicate nell'art. 1.1 delle Norme Tecniche di Attuazione:

- garantire la salute dei cittadini;
- garantire la libertà di comunicazione e informazione;
- tutelare le risorse naturali e paesaggistiche;
- garantire la libertà di impresa.

Fra queste la finalità principale è certamente quella di garantire la salute dei cittadini ai sensi dell'art. 32 della Costituzione che recita testualmente *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*.

Il Piano ha inteso a tal riguardo perseguire quale obiettivo prioritario scelte pianificatorie in grado di conseguire, nei tempi più rapidi consentiti dal complesso quadro normativo nazionale e regionale (che vede molteplici competenze di Enti diversificati), l'eliminazione di tutte le situazioni in essere nelle quali gli impianti determinano superamenti dei limiti di esposizione e/o dei valori di attenzione del campo elettromagnetico stabiliti dal quadro normativo nazionale e riconfermati dal DPCM del 08/07/03 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”*.

Una delle difficoltà maggiori incontrate nella redazione del Piano consiste indubbiamente nella minimizzazione del conflitto fra la sopracitata finalità prioritaria inerente la tutela della salute e le rimanenti, fra le quali, in particolare, quelle riguardanti la libertà di comunicazione e informazione e la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche.

Si sottolinea a tale proposito che la radiodiffusione sonora e televisiva si configura quale servizio pubblico ovvero di pubblica utilità; infatti costituisce anche oggetto di pianificazione nazionale: a tutt'oggi sono stati approvati n. 3 Piani nazionali:

- Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (tecnica analogica - approvato nel 1998);
- Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF DAB-T);
- Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF - DVB).

L'individuazione della tutela della salute quale finalità prioritaria del Piano ha ricevuto conferma e dimostrazione di validità dalle osservazioni pervenute, le quali, pur numerose, vedono il consenso delle Amministrazioni Comunali ed altresì, si può affermare, dei singoli cittadini e delle loro forme organizzate sia culturali che ambientali in quanto non è pervenuta alcuna osservazione:

- da cittadini singoli;
- da associazioni culturali e ambientali;
- da Comitati di cittadini per la difesa dall'inquinamento elettromagnetico, i quali peraltro sono costituiti da tempo in diversi Comuni (Serramazzoni, Modena, Carpi, ecc.) ed hanno partecipato attivamente ai lavori della Conferenza di Pianificazione preliminare all'adozione del Piano.

La particolare difficoltà che caratterizza l'individuazione di nuovi siti alternativi è dovuta a molteplici ragioni. Innanzitutto le nuove ubicazioni devono rispettare i divieti di localizzazione stabiliti dall'art. 4 della LR 30/00, cosa non semplice per un territorio, come quello modenese, notevolmente antropizzato anche nei contesti collinari e montani ovvero non devono essere incluse:

- in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro del Territorio urbanizzato o urbanizzabile. Gli ambiti urbanizzati da considerare sono, oltre a quelli compresi nella perimetrazione definita ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78, anche quelli compresi nel perimetro del centro abitato definito dal comma 6 dell'art. A-5 della L.R. 20/2000 e s.m. e i.;

- nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive nonché nelle zone di parco regionale classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 e s.m. e i..

Con riferimento ai divieti dell'art. 4 citato inerenti gli edifici, il PLERT ha stabilito ovviamente che i nuovi impianti devono essere installati su supporto indipendente da edifici. Inoltre il criterio assunto dal PLERT, per coerenza con le finalità e le disposizioni del citato art. 4 della LR dispone che gli impianti devono essere distanti almeno 200 m. da recettori sensibili quali attrezzature scolastiche, sanitarie e assistenziali.

L'art. 2.4 delle NTA "*Divieti di localizzazione di nuovi impianti*" stabilisce il divieto di realizzare nuovi siti in Zone di tutela paesaggistica assoluta disposta dalla normativa del PTCP vigente:

- nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 25 del PTCP;
- nei calanchi peculiari di categoria A di cui all'art. 20B del PTCP;
- nelle Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 17 del PTCP;
- negli Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 18 del PTCP;
- negli ambiti interessati da frane attive di cui all'Art. 26 a) del PTCP;
- nelle zone boscate come individuate nelle Tavole 2A del PTCP;

Il PLERT formula inoltre, con riferimento ad altre tipologie di ambiti territoriali tutelati dal PTCP, l'art. 2.5 "*Zone di attenzione per localizzazione di nuovi siti*" nelle quali la localizzazione di nuovi siti è ammissibile alle seguenti condizioni:

- a) che non vi siano alternative di localizzazione tecnicamente equivalenti in termini di copertura delle aree servite al di fuori di tali zone;
- b) che venga limitato l'impatto paesaggistico-ambientale attraverso la realizzazione di installazioni consortili per più emittenti, preferibilmente su un unico supporto, con la ricerca di idonee soluzioni tipologiche e progettuali per i supporti medesimi.
- c) che nei casi di installazioni ricadenti in ambiti SIC o ZPS venga redatta la relazione per la valutazione di incidenza (VINCA) di cui al D.P.R. 357/97 e s.m. ...
(il punto c è variazione introdotta in accoglimento di riserva regionale 1.1)

Ulteriormente a tutti gli elementi sopra descritti le nuove ubicazioni, al fine di rispondere alla necessità di non compromettere il diritto all'informazione, devono:

- garantire la copertura dei bacini di utenza;
- evitare interferenze.

L'idoneità di un'area (alternativa) ad ospitare impianti attualmente attivi ubicati altrove è funzione di tre diversi fattori che concorrono congiuntamente a determinare l'idoneità, ovvero tre condizioni che devono essere contemporaneamente presenti:

- quota altimetrica sufficientemente elevata;
- assenza di ostacoli nelle direzioni di irraggiamento;
- dislocazione lungo gli assi Est-Ovest e Nord-Est non dissimile da quella degli impianti da ospitare.

Assume particolare rilievo con riferimento alla componente "fattibilità" (la quale non è certo secondaria per uno strumento pianificatorio di rilevante complessità quale quello in oggetto) il consenso delle Amministrazioni Comunali, per il ruolo determinante alle stesse assegnato ai fini dell'attuazione effettiva del Piano e per il reale conseguimento dei suoi obiettivi.

Nella fase finale del percorso per l'approvazione del PLERT gli atti consentono di affermare, senza retorica, che questo Piano, fortemente condiviso, è stato costruito insieme

ai Comuni i quali avevano già partecipato con interesse alla fase preliminare della Conferenza di Pianificazione.

La Provincia ritiene di aver in tal senso interpretato efficacemente le disposizioni del legislatore regionale il quale, nella L.R. 20/00, ha stabilito di realizzare la pianificazione secondo il principio della sussidiarietà e attraverso un percorso caratterizzato da:

- costruzione di un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile;
- concertazione istituzionale e con le associazioni economiche e sociali in merito alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione prospettate.

Allegato A


Sito n°3
Comune di Maranello
SO. LA di Mezz'Uso
Foto panoramica



Allegato B



Allegato C



Allegato D



ALLEGATO E all'Allegato 2 Delib.G.P. n. 151 del 23.03.04 "Deduzioni alle riserve regionali formulate con Delib.G.R. n. 156 del 02.02.04".

Riserve 1.5 e 1.9: Nuovo sito n. 9 Comune di Serramazzoni loc. Faeto – Carbonara.

Premessa

Il presente allegato, consistente in elaborati testuali e grafici, costituisce la documentazione tecnica di sintesi del percorso seguito per pervenire alla scelta localizzativa operata dal PLERT al fine di rendere possibile l'inderogabile trasferimento degli impianti attualmente ubicati nell'area di Monte Faeto in Comune di Serramazzoni.

I presenti elaborati documentano sostanzialmente le tappe dell'attività svolta inerente la ricerca e la selezione tra le possibili soluzioni alternative che sono state esaminate ed attentamente valutate; ovvero si tratta della documentazione tecnica relativa alle motivazioni che hanno reso inevitabile l'esito finale dell'ubicazione del nuovo sito in un ambito territoriale assoggettato alle discipline dell'art. 25 "Zone di Tutela Naturalistica" del vigente PTCP.

1. Tutela della salute (Art. 32 Costituzione): obiettivo prioritario del PLERT e criticità dei due siti attualmente esistenti nell'area di Monte Faeto. Percorso metodologico

Il sito n° 70 di Faeto i Boschi ospita unicamente un'emittente radio determinando tuttavia il superamento del valore d'attenzione del campo elettrico di 6 V/m, stabilito dalla normativa vigente (DPCM 8 luglio 2003, "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*"), in quanto irradiando in direzione nord sono interessate le abitazioni poste nella stessa direzione, determinandosi una situazione di rischio da campi elettromagnetici. L'area in cui sorge il sito 70 è compresa all'interno della fascia di 300 m dal perimetro dell'ambito urbanizzato, pertanto non è compatibile con le disposizioni dell'art. 4 della L.R. 30/2000. Determinandosi contemporaneamente le condizioni di rischio per la salute e l'incompatibilità del sito dal punto di vista della localizzazione, il PLERT ha stabilito che l'emittente radio deve essere delocalizzata in area posta a nord rispetto al sito attuale.

Il sito 74 di Faeto Monte Faeto si trova a circa 400 m dal sito 70 e ospita 16 emittenti televisive oltre a 1 emittente radio. L'area del sito è circondata dalle abitazioni e anche in questo caso, si determina il superamento del valore di attenzione di 6 V/m, inoltre il sito si trova all'interno della fascia di 300 m dal perimetro del territorio urbanizzato. Analogamente al caso precedente il PLERT stabilisce l'esigenza di risanare il sito, prevedendo la delocalizzazione delle emittenti. In previsione della conversione delle emittenti televisive alla tecnologia digitale (31.12.2006), si è stabilito di delocalizzare unicamente l'emittente radio, al fine di conseguire una riduzione dei valori di campo elettromagnetico entro i valori stabiliti dalla normativa vigente, prevedendo la permanenza temporanea delle emittenti televisive in attesa della conversione alla tecnica digitale. Si sottolinea che nei siti misti radio/televisivi l'intensità dei campi elettromagnetici è imputabile principalmente alle emittenti radio. Anche per l'emittente radio del sito 74 si è prevista una delocalizzazione a nord del centro abitato, per evitare l'irradiazione delle aree residenziali e in cui ospitare anche l'emittente radio proveniente dal sito 70.

2. Determinazioni della Conferenza di Pianificazione e Accordo di Pianificazione di cui alla Delib. Giunta Reg. n. 2047/03. Condivisione del Comune di Serramazzoni

Il parere del Comune di Serramazzoni, formalizzato il 15.02.2003, per la fase conclusiva della Conferenza di Pianificazione (allegato in versione integrale al Verbale conclusivo della Conferenza e pertanto consultabile in quanto documentazione depositata e trasmessa unitamente al PLERT

adottato), per quanto riguarda i due siti attualmente esistenti nell'area di Monte Faeto ha in particolare rilevato l'esigenza di individuare un'area a debita distanza dal "centro urbano", ... dove prevedere l'installazione di un nuovo impianto consortile in grado di accogliere tutte le emittenti attualmente presenti nei due siti.

L'Accordo di Pianificazione approvato con D.C.P. n. 136 del 24.09.2003 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2047/03, il quale ha recepito le determinazioni concordate in sede di Conferenza di Pianificazione afferma testualmente all'art. 5 "Recepimento delle determinazioni concordate", relativamente agli aspetti che "... dovranno trovare recepimento nel PLERT già in sede di adozione", in proposito: *"5. In riferimento ai siti del Comune di Serramazzoni, la Provincia si impegna ad individuare le soluzioni alle problematiche concordando le soluzioni congiuntamente al Comune e all'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni"*. Il percorso per l'individuazione della nuova ubicazione, comprese le fasi della ricerca di possibili localizzazioni alternative, includenti numerosi sopralluoghi, è stato condotto congiuntamente al Comune di Serramazzoni il quale conseguentemente condivide anche la scelta finale operata. Si sottolinea che il consenso dell'Amministrazione comunale costituisce elemento di particolare rilievo con riferimento alla "fattibilità" in quanto all'Amministrazione stessa è assegnato un ruolo determinante dalla L.R. 30/00 e quindi dal PLERT, per l'attuazione effettiva del Piano e per il reale conseguimento dei suoi obiettivi, in questo caso particolare consistenti nel trasferimento di impianti che determinano rischio per la tutela della salute della popolazione.

3. Insussistenza di alternative. Ricerca delle possibili nuove ubicazioni – Condizioni radioelettriche e limitazione dell'impatto visivo.

Vincoli per l'individuazione del nuovo sito

In conformità a quanto descritto precedentemente l'area deve trovarsi a Nord del centro abitato, per le seguenti tre motivazioni:

- minimizzare l'irradiazione delle persone;
- avere l'orizzonte libero verso la Pianura Padana;
- ridurre l'impatto visivo abbandonando il crinale di Monte Faeto che supera i 900 m. s.l.m.

Il vincolo principale da rispettare, al fine di conseguire la copertura del bacino di utenza, è costituito dall'esigenza di garantire una distanza minima di 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato, comportante in ogni modo una quota s.l.m. notevolmente inferiore a 900 m. che determinano una penalizzazione della possibilità di coprire le aree più lontane della Pianura Padana. La fascia di 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato, a nord del centro abitato, termina in area tutelata ai sensi dell'art. 25 del PTCP e, pertanto, si è reso necessario ricercare l'individuazione di un possibile sito alternativo esterno all'area tutelata. Il limite Nord dell'area tutelata è costituito dalla strada provinciale Sassuolo – Serramazzoni e, pertanto, il sito alternativo andava ricercato a Nord di detta strada.

Simulazioni per verificare la visibilità ottica della Pianura Padana

Al fine di valutare preliminarmente l'accettabilità di un sito alternativo, si sono effettuate simulazioni con un software in grado di valutare la visibilità ottica della pianura, considerando l'effetto schermante delle alture interposte. Il sito attuale di Monte Faeto, situato a 902 m. s.l.m., è il punto più elevato del comune di Serramazzoni e, perciò, ogni altra localizzazione alternativa è penalizzante rispetto alla situazione attuale, con una riduzione progressiva delle aree visibili al ridursi della quota s.l.m. Come sito alternativo, esterno all'area tutelata dall'art. 25 del PTCP, si è valutato il punto indicato con P2 nella tavola allegata "Criticità dei siti esistenti e ricerca ubicazioni alternative", perché prossimo al crinale che con direzione Nord scende da Monte Faeto e limitrofo

alla strada provinciale. Il sito si trova a soli 748 m. s.l.m. e, pertanto, erano attese penalizzazioni rispetto al sito attuale posto a 902 m. Al fine di verificare l'entità delle penalizzazioni, tramite confronto, si è deciso di effettuare la simulazione anche per la quota 902 m., riportata nell'allegato "Vista ottica – Faeto Modena", mentre nell'allegato "Vista ottica – Faeto punto 2" è riportata quella relativa alla quota 748 m.

Dall'esame delle simulazioni appare evidente la penalizzazione dell'ubicazione del punto P2 a quota 748 m.: ad esempio l'area urbana di Parma appare come non visibile (campitura colore rosso negli allegati = ostruito). Al fine di rendere accettabile la nuova localizzazione, si è reso pertanto necessario individuare una nuova localizzazione, obbligatoriamente ad una quota più elevata e quindi inevitabilmente all'interno dell'area di tutela che si trova a sud della strada provinciale.

Minimizzazione degli impatti e ottimizzazione delle condizioni radioelettriche

Al fine di ottimizzare le condizioni radioelettriche è necessario poter disporre della quota più alta possibile e pertanto, la nuova ubicazione andava ricercata a sud della strada provinciale, in prossimità del limite di 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato e all'interno dell'area di cui all'art. 25 del PTCP.

Tra le localizzazioni più vocate del Monte Faeto si è ipotizzata l'area indicata con P3 di Casa Broncola (850 m. s.l.m.) nella tavola allegata "Criticità dei siti esistenti e ricerca ubicazioni alternative", dotata di buone caratteristiche in quanto priva d'ostacoli verso Nord e ubicata ad una quota s.l.m. simile a Monte Faeto. L'ipotesi di Casa Broncola non è stata condivisa dall'Amministrazione Comunale e, pertanto, non si è effettuata la relativa valutazione della visibilità ottica dalla Pianura Padana.

Tutta l'area a Nord Est e ad Est del centro abitato di Faeto, è stata preventivamente esclusa in quanto totalmente ricadente nella fascia di rispetto di 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato (come evidenziato dalla tavola allegata "Criticità dei siti esistenti e ricerca ubicazioni alternative") ed inoltre non vocata in quanto schermata verso Nord dalle alture del centro urbano di Serramazzone, le quali raggiungono quota 850 m. s.l.m. in corrispondenza di Case Mazzoni.

L'area migliore poteva essere costituita dall'intersezione tra il crinale Nord/Sud e la linea dei 300 m. dal perimetro del territorio urbanizzato di Faeto: per limitare l'impatto visivo e per usufruire di un'area con profilo non particolarmente ripido, si è optato per un'area posta circa 200 m. ad est del crinale, indicata come NS9 (P1) nella tavola allegata "Criticità dei siti esistenti e ricerca ubicazioni alternative". La simulazione effettuata per il punto P1, riportata nell'allegato "Vista ottica – Faeto punto 1", evidenzia un grado di copertura della Pianura Padana nettamente superiore al punto P2 ed entro certi limiti, non particolarmente penalizzante rispetto alla sommità del Monte Faeto, ove si trovano attualmente le emittenti.

Caratteristiche del sito prescelto e possibili mitigazioni degli impatti

Il sito prescelto, NS9 (P1), può consentire di eliminare rapidamente le condizioni di rischio per la popolazione, tuttora presenti in prossimità dei siti n. 70 e n. 74 di Monte Faeto, permettendo di delocalizzare rapidamente le due emittenti radio che determinano valori non accettabili di campo elettromagnetico nelle aree abitate di Faeto. Il nuovo sito può essere raggiunto con una strada forestale sterrata esistente a circa 150 m. di distanza. Il punto NS9(P1) sarà raggiungibile con una diramazione che potrà consentire il transito di una linea interrata o aerea per la fornitura d'energia elettrica necessaria agli impianti delle emittenti. Si segnala che a meno di 100 m. dal punto NS9(P1) transita una linea elettrica a media tensione, che attraversa con direzione NordOvest - SudEst l'area boscata protetta ai sensi dell'art. 25 del PTCP, come si evince dall'ortofoto che si allega; si tratta pertanto di un'area boscata non integra e in parte già compromessa da interventi di antropizzazione. Il traliccio di sostegno delle antenne per le due emittenti radio e le strutture a terra


(shelter) per ospitare le apparecchiature elettroniche, occuperanno una superficie di pochi metri quadrati. Le strutture a terra potranno essere costruite parzialmente o totalmente interrato.

L'ubicazione individuata NS9(P1) consentirà di conseguire un impatto visivo della struttura di sostegno da costruire inferiore a quello degli impianti attualmente esistenti, in quanto:

- posta a quota altimetrica inferiore;
- non ubicata sulla sommità del crinale;
- l'alberatura circostante consentirà di schermare la parte inferiore della struttura.

Relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) in quanto ambito SIC (Rete Natura 2000) prevista dal D.P.R. 357/97 e s.m.

Conseguentemente alla Riserva regionale avanzata si è provveduto a redigere, relativamente all'ambito SIC "Faeto, Varana, Torrente Fossa" la Relazione per la VINCA la quale si è conclusa con una valutazione dei possibili effetti favorevole all'installazione degli impianti, considerato che la VINCA dovrà essere nuovamente effettuata durante la fase progettuale. Nella sintesi delle conclusioni si legge *"nelle attuali condizioni si può ragionevolmente affermare che l'inserimento di questa area nel PLERT nell'ambito della zona denominata "Faeto" in Comune di Serramazzoni, non comporta incidenze negative tali da condizionare anche parzialmente il sito Natura 2000 nei suoi aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici"*.



Emittente

Postazione FAETO - MODENA

Long. 104549 E Lat. 442546 N Alt. 904 mt



Frequenza	98.000	MHz
Potenza	100	W
File	1-dip-kat	
Rotazione	0 °N	Pol. Y
Tilt	0 °	
Altezza	20	mt.sls

Vista ottica

Metodo:ACT Curves

Perfetta


Ostruito

Note

Popolazione (≥ 67 dB μ V/m) = 0

Scala 1:750.000 19/12/2003 15.27.51

10 45 9	44 24 37	518	2.31	0
Longitude	Latitude	H. slm	Dist. Km	Campo



Emittente

Postazione FAETO PUNTO 2

Long. 104555 E Lat. 442609 N Alt. 748 mt



TX

Frequenza 98.000 MHz

Potenza 100 W

File 1-dip-kat

Rotazione 0 ° N

Pol. V

Tilt 0 °

Altezza 20 mt.sls

Vista ottica

Metodo: ACT Curves

Perfetta

Ostruito


Note

Popolazione (≥ 67 dB μ V/m)= 0

Scala 1:750.000

19/12/2003 15.50.05

10 47 34	44 25 41	694	2.35	0
Longitudine	Latitudine	H. slm	Dist. Km	Campo



Emittente

Postazione FAETO PUNTO 1

Long. **104606** E Lat. **442557** N Alt. **810** mt

TX

Frequenza **98.000** MHzPotenza **100** WFile **1-dip-kat**Rotazione **0** ° NPol. **Y**Tilt **0** °Altezza **20** mt.sls

Vista ottica

Metodo:ACT Curves

Perfetta

Ostruito

Note

Popolazione (≥ 67 dB μ V/m)=**0**Scala **1:750.000**

19/12/2003

15.35.15

Sito 9 - Faeto - Carbonara



RISERVE 1.5 E 1.9: NUOVO SITO N. 9
COMUNE SERRAMAZZONI
LOCALITA' FAETO-CARBONARA

CRITICITA' DEI SITI ESISTENTI E RICERCA
UBICAZIONI ALTERNATIVE

LEGENDA

SITI IDONEI AD OSPITARE IMPIANTI DA DELOCALIZZARE
(APPENDICE B - NTA PLERT)

- NS 8 CA' IACOMONE
- NS 9 FAETO-CARBONARA (Simulazione Punto 1)

IPOTESI DI UBICAZIONI ALTERNATIVE

- P 2 UBICAZIONE INIDONEA DAL PUNTO DI VISTA RADIOELETRICO (Simulazione Punto 2)
- P 3 UBICAZIONE RIFIUTATA DAL COMUNE DI SERRAMAZZONI

SITI PLERT

- SITI PLERT ESISTENTI (Numerazione Allegato A al Quadro Conoscitivo PLERT)

INCOMPATIBILITA'/DIVIETI (ART. 4 L.R. 30/00)

- Territorio urbanizzato/urbanizzabile (fonte PRG comunale)
- Fascia di rispetto di 300 metri dal territorio urbanizzato/urbanizzabile

DISCIPLINE DI P.T.C.P.

- Art. 18 Invasi e alvei di laghi bacini e corsi d'acqua
- Art. 19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
- Art. 25 Zone di tutela naturalistica
- Art. 20c Crinali spartiacque principali
- Art. 20c Crinali minori
- Art. 24a Elementi di interesse storico e testimoniale (Viabilità storica)

Limiti amministrativi

Scala 1:5.000

